



Città di Nardò
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 02/02/2010, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.20/09;
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Nardò;
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Competenze

4. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo ed esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. / P e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al parere della Commissione è attribuita efficacia vincolante per le determinazioni finali da assumere da parte del responsabile del procedimento.
6. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere in base alle norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
7. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da cinque membri in possesso di diploma di laurea specialistica attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato un'esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate nel precedente comma 1.
3. Partecipano alle sedute della commissione, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente o suo delegato, un segretario indicato dal Dirigente stesso e gli istruttori delle pratiche.

Art. 4 – Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, sulla base della valutazione dei curricula delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico secondo lo schema allegato al presente regolamento, previa istruttoria del Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art.3.
3. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli professionali (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati.
4. Nella nomina dei componenti si tiene conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all'art.57 del D.Lgs. n.165/01.
5. La Giunta, contestualmente alla nomina dei membri della Commissione, individua tra gli stessi il Presidente e il vice Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza e/o impedimento.
6. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro potrà ripresentare la propria candidatura una sola volta.
7. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile ad evitare il più possibile il blocco amministrativo del rilascio delle autorizzazioni.
8. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
9. I componenti saranno scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge.
10. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari a quello dei consiglieri comunali del Comune di Nardò.

Art. 5 – Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione, gli Amministratori comunali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I componenti della Commissione non possono svolgere incarichi professionali in materia di edilizia, ad eccezione di quelli pubblici, nel territorio del Comune di Nardò.
4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

Art. 6– Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della commissione, come anche in generale l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata della Giunta Comunale, che provvede contestualmente alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, attingendo se possibile, tra le candidature presentate a seguito dell'originale avviso pubblico.
4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione

Art.7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, d'intesa con il Presidente, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta alla settimana e in seduta straordinaria ogni qual volta sia necessario in relazione all'entità ed alla complessità della documentazione da esaminare.
3. L'ufficio mette a disposizione dei componenti della commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.
4. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente, o, in sua assenza, del vice Presidente, conta doppio;
5. La eventuale astensione dal voto deve essere congruamente giustificata con motivazioni da riportarsi in verbale.
6. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
8. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene esaminato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione.
9. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante della data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione.
10. Qualsiasi deroga all'ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta.
11. Si considera valida una seduta quando è assicurata la presenza minima di almeno tre membri.
12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

13. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore, dal Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente e dai membri componenti.
14. I verbali delle sedute sono numerati progressivamente e conservati presso gli Ufficio comunali competenti.
15. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

Art. 8 - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.
2. la Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9 – Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.
3. È assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.

Art. 10 – Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

1. Il Dirigente del Settore Urbanistica e ambiente assicura mediante apposite disposizioni di servizio, la separazione delle competenze in materia di edilizia e paesaggio all'interno del Settore.

Art. 11 - Successive modifiche

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.